

Allegato: schema di protocollo di intesa con la Città Metropolitana di Torino

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO E
L'ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMONTESE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "INTERVENTO DI SELVICOLTURA AMBIENTALE
ALL'INTERNO DEL PARCO NATURALE DELLA "COLLINA DI SUPERGA", ZSC IT1110002
"COLLINA DI SUPERGA", A SEGUITO DELL'AMMISSIBILITA' AL FINANZIAMENTO DA
PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE AI SENSI DEL PSR 2014 - 2020 – OPERAZIONE 8.5.1.**

PREMESSO CHE:

la Città Metropolitana di Torino – Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale, con nota Prot. n. 16752/13.03 del 27/2/2020 (prot. Ente Parco 546 del 27/02/2020) aveva comunicato la propria condivisione e sostegno all'iniziativa dell'Ente di gestione delle aree protette del Po torinese per la presentazione da parte dell'Ente stesso di una domanda di sostegno, per interventi forestali nell'ambito del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte – Operazione 8.5.1 "*Investimenti per accrescere resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali*", con contestuale messa a disposizione di un'area forestale di proprietà della Città Metropolitana di Torino, identificata a catasto al Foglio n. 1198, particella n. 2 nel Comune di Torino, impegnandosi, in caso di favorevole accoglimento della domanda di finanziamento, a stipulare un convenzione con l'Ente-Parco per formalizzare la suddetta messa in disponibilità ed il rispetto del vincolo di destinazione per almeno dieci anni;

tali aree boschive sono comprese all'interno del Parco Naturale della "Collina di Superga", nonché sito della Rete Natura 2000 Zona speciale di conservazione (ZSC) IT1110002 "Collina di Superga", la cui gestione, ai sensi dell'art. 41 della L.R. 19/2009 (e s.m.i.) è stata delegata dalla Regione Piemonte all'Ente-Parco, con D.G.R. n. 36-13220 del 8/2/2010;

a seguito della suddetta comunicazione della Città Metropolitana di Torino, l'Ente-Parco aveva potuto inserire la suddetta particella catastale nell'ambito del proprio fascicolo aziendale, presso l'anagrafe agricola della Regione Piemonte, ed aveva presentato in data 3/3/2020, pertanto entro i termini previsti dal bando regionale, la domanda di sostegno corredata dalla documentazione tecnica prevista, sull'apposita piattaforma regionale SIAP, che aveva attribuito il numero di istanza 20201196936;

la domanda presentata, mediante compilazione degli appositi moduli previsti dal Bando regionale, prevedeva, in estrema sintesi, la valorizzazione del patrimonio forestale, secondo criteri guida orientati alla conservazione della biodiversità, attraverso la limitazione della diffusione della robinia (*Robinia pseudoacacia*), favorendo per contro il mantenimento ed il reinserimento delle latifoglie autoctone, ricostituendo popolamenti simili a quelli naturali, valorizzando il patrimonio boschivo in termini di naturalità, produttività e stabilità; gli interventi proposti prevedono la valorizzazione di specie arboree ed arbustive che possono costituire habitat utili per la fauna, l'abbattimento di esemplari di robinia senescenti al fine di migliorare la stabilità dei popolamenti e la resilienza nei confronti dei disturbi naturali, il taglio delle ceppaie di castagno e robinia per consentire il rinvigorimento dell'apparato radicale, permettendo a questo di assolvere in miglior modo al ruolo di stabilizzare il versante attraverso l'azione di trattenuta del suolo, la rivitalizzazione di popolamenti forestali attraverso la ceduzione di piante e ceppaie presenti, con particolare riguardo al taglio delle ceppaie e delle vecchie matricine deperienti di castagno, al fine di consentire, con l'emissione dei

polloni, la formazione di un nuovo strato arboreo giovane e vigoroso e, in breve tempo, una buona copertura del suolo; la proposta contenuta nella domanda ha previsto anche l'inserimento e miglioramento di alcuni punti descrittivi e informativi lungo la sentieristica esistente;

la Regione Piemonte, con determinazione dirigenziale n. 358/A1614A/2020 del 23/7/2020, aveva approvato le prime risultanze delle istruttorie del Bando approvato con precedente D.D. n. 3636 del 22/10/2019, così come prorogato con D.D. n. 15 del 22/1/2020; con tale atto la domanda n. 20201196936 presentata dall'Ente-Parco era stata inserita nell'elenco dell'allegato B (domande ammissibili e non finanziabili per carenza risorse);

a seguito di incremento della dotazione finanziaria, da destinare allo scorrimento della graduatoria preliminare approvata con la sopra richiamata D.D. n. 358/A1614A/2020 del 23/7/2020, la Regione Piemonte ha individuato la domanda presentata dall'Ente-Parco, con determinazione dirigenziale del Settore Foreste n. 16 del 25/1/2022, inserendola nell'allegato A (domande ammissibili e finanziabili) e dandone comunicazione all'Ente stesso mediante il sistema SIAP (prot. ricevimento Ente Parco 413.31-01-2022);

nel frattempo, a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui alla legge regionale n.11 del 27 marzo 2019 art. 5 comma 4 e art. 18, l'Ente di gestione delle aree protette del Po Torinese dal 1/1/2021 è stato incorporato nell'Ente di gestione delle aree protette del Po piemontese, che ha acquisito a tutti gli effetti ogni rapporto giuridico attivo e passivo dell'Ente precedente;

ai sensi di quanto stabilito con la sopra richiamata D.D. del Settore Foreste n. 16 del 25/1/2022, il beneficiario deve presentare, entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di inserimento nell'allegato A, la documentazione di progetto definitivo, secondo quanto previsto dal Bando, e deve perfezionare entro il 31/3/2022 atti o contratti già in via di perfezionamento alla data della presentazione della domanda di sostegno; in particolare, per quanto concerne la domanda presentata dall'Ente Parco, devono essere pertanto perfezionati, con apposite convenzioni, gli atti con i quali i soggetti proprietari di terreni forestali avevano comunicato l'interesse e la disponibilità a mettere a disposizione le aree all'Ente Parco per la realizzazione degli interventi, in caso di ammissibilità e di finanziamento;

a seguito dell'ammissione a finanziamento, per rispettare gli impegni essenziali previsti nel Bando art. 7.1, dovrà essere mantenuta la destinazione d'uso della superficie sulla quale deve essere realizzato l'intervento, per un periodo minimo di dieci anni dalla data di erogazione del saldo, non dovranno essere apportate modifiche ai beni e alle aree oggetto di interventi tali da alterarne la natura e compromettere gli obiettivi dell'investimento per un periodo di 5 anni dalla data di pagamento del saldo finale, dovrà essere effettuata la corretta manutenzione e mantenuta la funzionalità dei beni e delle aree oggetto di intervento per un periodo di 5 anni dalla data di pagamento del saldo finale, infine dovrà essere garantito al pubblico il libero gratuito accesso ai sentieri, percorsi e itinerari, alle aree di sosta e ai punti panoramici oggetto di contributo per almeno i 5 anni successivi al pagamento del saldo finale;

per rispettare gli impegni accessori previsti nel Bando art. 7.2, limitatamente a quanto di rilevante e pertinente rispetto agli interventi previsti, dovrà essere mantenuto il possesso delle superfici oggetto di investimento per almeno 5 anni dalla data di pagamento del saldo, e dovranno essere rispettate le azioni di informazioni e comunicazione in base a quanto previsto dal Bando stesso e dalla normativa comunitaria;

TUTTO CIO' PREMESSO

Ritenuto di instaurare, con il presente protocollo di intesa, un rapporto di reciproca cooperazione tra i soggetti sottoscrittori

TRA

La Città Metropolitana di Torino (di seguito denominato anche "Città Metropolitana"), Codice Fiscale 01907990012, nella persona di, nato/a a il..... domiciliato/a ai fini del presente atto presso la sede della Città Metropolitana, delegato/a alla firma del presente protocollo con deliberazione di n..... del.....

E

l'Ente di gestione delle Aree protette del Po Piemontese (di seguito denominato anche "Ente-Parco"), Codice Fiscale 95000120063, nella persona di nato a il e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale dell'Ente di gestione in Piazza Giovanni XXIII n. 6, Valenza (AL), delegato alla firma del presente protocollo con decreto del Presidente n. del

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

La Città Metropolitana mette in disponibilità le aree forestali, identificate a catasto al Foglio n. 1198 particella 2 nel Comune di Torino, affinché l'Ente-Parco possa presentare la documentazione progettuale definitiva e, in caso di favorevole accoglimento da parte della Regione Piemonte, attuare il progetto di miglioramento forestale, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Operazione 8.5.1 "Investimenti per accrescere resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali".

La Città Metropolitana si impegna a mantenere la destinazione d'uso della superficie sulla quale deve essere realizzato l'intervento, per un periodo minimo di dieci anni dalla data di erogazione del saldo, fermo restando che il rispetto del vincolo di destinazione è comunque già obbligatorio, trattandosi di un bene tutelato per legge ai sensi della normativa in materia paesaggistico-ambientale; la Città Metropolitana si impegna altresì a rispettare, per quanto di propria competenza, gli impegni essenziali ed accessori previsti dal Bando regionale, come citati in premessa e qui richiamati come parte integrante del presente dispositivo.

ART. 2

L'Ente-Parco, in caso di ammissione definitiva al finanziamento, dovrà realizzare gli interventi previsti, occupandosi sia della progettazione che direzione lavori, sia mediante il proprio personale che, qualora ritenuto opportuno, mediante incarico a collaboratori esterni in possesso dei necessari requisiti, sia dell'affidamento dei lavori a impresa forestale iscritta nell'apposito registro regionale, senza alcun onere economico a carico della Città Metropolitana.

ART. 3

I ricavi derivanti dalla eventuale vendita degli assortimenti di legname ritraibili, saranno a disposizione dell'Ente-Parco fino alla completa copertura dei costi dell'intervento, come specificati nel quadro economico finale a consuntivo, a integrazione della quota di finanziamento riconosciuta dall'ufficio istruttore regionale a seguito di rendicontazione finale. Eventuali ricavi eccedenti i costi

specificati nel quadro economico finale, saranno nella disponibilità della Città Metropolitana.

ART. 4

La durata del presente protocollo di intesa è pari alla durata del vincolo decennale di destinazione di cui all'articolo 1.

ART. 5

Fermo restando il vincolo della destinazione d'uso, la Città Metropolitana e l'Ente-Parco si impegnano, con cadenza almeno biennale, a verificare lo stato di attuazione dell'intervento effettuato, alla luce delle condizioni ecologiche del soprassuolo, anche al fine di concordare eventuali interventi urgenti, esclusivamente dettati da motivi di sicurezza o da cause ambientali impreviste ed imprevedibili che possono compromettere la stabilità strutturale e funzionale del soprassuolo stesso, attenendosi comunque agli obiettivi del progetto approvato dalla Regione Piemonte.

ART. 6 - Disposizioni finali, costi, divergenze

Ogni eventuale divergenza circa il presente protocollo di intesa dovrà essere risolta prioritariamente per via bonaria; qualora ciò non fosse possibile, il foro competente è il Tribunale di Torino.

Fatto, letto e sottoscritto

Data delle firme digitali

Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese

Città Metropolitana di Torino

ALLEGATO: planimetria dell'area interessata dagli interventi di miglioramento forestale.